



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore PEPE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 2016**

Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione  
degli adempimenti fiscali

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, introduce adempimenti a carico di imprese e professionisti che generano solo potenziali sanzioni a carico dei contribuenti senza apportare alcun vantaggio concreto alla lotta all'evasione.

Il decreto-legge n. 193 del 2016, infatti, dispone l'obbligo a carico di imprese e professionisti di inviare trimestralmente all'Agenzia delle entrate tutte le fatture emesse e ricevute nel periodo. Ogni singolo documento dovrà essere comunicato telematicamente all'amministrazione finanziaria e tale adempimento comporterà un aggravio del carico di lavoro per i professionisti contabili ed un aggravio di costi per le imprese, che già comunemente arrancano in stato di difficoltà.

La comunicazione trimestrale delle fatture, nota come «spesometro trimestrale», è un adempimento gravoso quanto inutile.

I contribuenti interessati dalla questione sono circa 5 milioni e dovranno trasmettere 20 milioni di comunicazioni, che conterranno a loro volta alcuni miliardi di dati a trimestre. Come gestirà l'Agenzia delle entrate un simile flusso di informazioni?

Inoltre è statisticamente attesa una percentuale di errore involontario che determinerà l'irrogazione a pioggia di sanzioni inique, perché indotte solo dalla gravosità dell'adempimento e non dalla volontà di frode fiscale ed evasione.

È chiaro che l'obiettivo cardinale della lotta all'evasione non è centrato dallo spesometro trimestrale. La disponibilità in capo all'Agenzia delle entrate di miliardi di dati, in potenziale conflitto fra di loro, supporta

solo controlli generalisti, automatizzati, privi di analisi critica e finalizzati alla «caccia ai soldi» piuttosto che alla «caccia agli evasori».

La vera evasione è altrove e l'evasore non usa comunicare al fisco dati che possano ledere la sua presunta impunità. Nessun evasore trasmetterà altro che spesometri trimestrali falsamente compilati e artefatti, per avvantaggiarsi degli automatismi che sono alla base dell'adempimento. Al contrario il contribuente onesto rischia di incorrere in errore fortuitamente ed essere sanzionato.

Lo spesometro trimestrale è quindi da sopprimere perché assolutamente improduttivo nella lotta all'evasione ma solo destinato a creare costi per le imprese e sanzioni inique che minano la credibilità e la costituzionalità dell'azione dello Stato.

Gli emendamenti proposti affrontano però anche altri temi cardinali.

Si vuole evitare che i dipendenti del gruppo Equitalia divengano per automatismo dipendenti pubblici e, a tal fine, si introduce l'obbligo di concorso pubblico.

Inoltre, allo scopo di affiancare alla natura di dichiarazione di scienza dei dichiarativi fiscali una più ampia emendabilità, si interviene sulle dichiarazioni integrative consentendo al contribuente di rettificare, oltre che errori od omissioni, anche le opzioni esercitate in dichiarazione in materia di studi di settore.

Si modifica altresì la cosiddetta «rottamazione dei ruoli» estendendola esplicitamente anche agli avvisi di accertamento direttamente esecutivi ed ai debiti d'imposta e contributivi che derivano da liquidazioni e controlli automatizzati. Sono prolungati i termini di pagamento e rateizzazione.

In fine si predisporre, nell'ambito dell'esercizio della potestà di accertamento, una disciplina delle presunzioni bancarie più razionale ed uniforme stabilendo l'obbligo di contraddittorio preventivo e di qualificazione alternativa dei prelievi o dei versamenti quali ricavi imponibili. Si richiede inoltre che per l'utilizzo di dati che sono formalmente riferiti a rapporti e conti correnti di terzi sia condizione preventiva e necessaria la dimostrazione che l'intestazione dei sud-

detti conti e rapporti sia fittizia e che il reale possessore sia il contribuente accertato. Si vogliono in tal modo evitare gli accertamenti automatici per prassi, e non per norma di legge, e si vuole soprattutto evitare che l'amministrazione faccia un uso irrazionale delle presunzioni considerando ricavi sia tutte le entrate che tutte le uscite dai conti correnti dei contribuenti sottoposti a verifica ed indagine bancaria e di ogni loro soggetto correlato.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: «ferma restando la ricognizione delle competenze possedute» sono sostituite dalle seguenti: «previo superamento di apposito concorso pubblico».

### Art. 2.

1. L'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - *Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle entrate - 1.* Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 di-

cembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo 7, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, è escluso qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

3. Gli operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 che emettono carte di credito, di debito o prepagate comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 2 in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

4. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, in via sperimentale, per l'anno 2016, l'obbligo di comunicare le operazioni di cui al comma 1 è escluso per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e successive modificazioni».

## Art. 3.

1. L'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2010, n. 122, è abrogato.

## Art. 4.

1. All'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «per correggere errori od omissioni» sono sostituite dalle seguenti: «per correggere errori od omissioni o per rettificare le scelte relative all'adeguamento alle risultanze degli studi di settore».

## Art. 5.

1. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea:

1) le parole: «Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione, ai debiti d'imposta e contributivi che risultano dalla liquidazione automatizzata delle dichiarazioni di cui all'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, ai debiti d'imposta che risultano dal controllo formale delle dichiarazioni di cui all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 54-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972 n. 633, e agli accertamenti direttamente esecutivi»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando che il 25 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 75 per cento entro l'anno 2020, è effettuato il pagamento, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei quattro anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate annue dal 2018 al 2020»;

b) al comma 3, lettera b) le parole: «per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2018 al 2020»;

c) al comma 12, le parole: «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».

#### Art. 6.

1. All'articolo 32, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «alternativamente sono posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempre che non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti e gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni. I dati relativi ai conti correnti e ai rapporti formalmente intestati a

terzi possono essere utilizzati nell'accertamento del contribuente solo previa dimostrazione, ai sensi dell'articolo 37, terzo comma, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona. Ai fini dell'utilizzo, nell'avviso di accertamento, dei dati acquisiti ai sensi del presente numero 2) è obbligatorio il contraddittorio preventivo con il contribuente o un suo rappresentante appositamente delegato. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare, a pena di nullità dell'avviso di accertamento, da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in caso di rifiuto del contribuente o del suo rappresentante di sottoscrivere il verbale deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione».